

Procedimento R.G. n. 31-1/2024



N. 31/2024 Sent.
N. 689/2024 Cron.
N. 32/2024 Rep.
N. 14/2024 Liq. Contr.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI**

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Paolo Rampini	Presidente
dott. Marco Bottallo	Giudice
dott. Andrea Carena	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 10.4.2024 STATEVA Daniela (c.f. STTDNL61E71Z104P) nata in BULGARIA il 31/05/1961 e residente in Piobesi D'Alba (CN), Via Mezzamontà 1, elettivamente domiciliata in Torino (TO), Via Ettore Perrone 10, presso lo Studio dell'Avv. Pietro De Filippo (c.f. DFLPTR77M17L219E) del Foro di Torino, come da procura in atti, con l'ausilio dell'avv. Cinzia Margarino, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Asti (AT) al n. 310, con studio in Asti (AT), Corso Alfieri n. 185, nominata Organismo di Composizione della Crisi, ha chiesto l'apertura, nei propri confronti, della liquidazione controllata.

A sostegno della domanda oggetto di esame la ricorrente risulta aver depositato copiosa documentazione (all. da 1 a 30 del ricorso introduttivo).

E' inoltre stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C. Avv. Cinzia Margarino, nella quale si da atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e in cui viene illustrata la situazione economico patrimoniale del debitore.

* * *

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza (e della sede legale) del ricorrente.
2. La ricorrente non svolge attività di impresa, e non risulta comunque assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
- 3 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, la ricorrente, che non risulta titolare di

beni immobili o di beni mobili di significativo valore, presenta una esposizione debitoria complessiva pari a circa 184.000,00 euro, interamente scaduta, e, a fronte di redditi complessivi da lavoro dipendente e da pensione di reversibilità del defunto marito, pari a circa 2.176,86 euro al mese, per tredici mensilità, risulta versare in stato di sovraindebitamento da crisi ai sensi dell'art. 2 c. 1 CCII.

4. La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, Avv. Marcarino, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente, nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Nel corso della liquidazione meriteranno tuttavia approfondimenti alcuni aspetti volti alla esatta individuazione dell'attivo, e all'accertamento della meritevolezza in capo alla debitrice. In particolare, dovrà essere approfondito l'esame dei costi necessari per il sostentamento della ricorrente, e dovrà essere meglio analizzata la posizione della stessa con riferimento all'effettivo impiego delle somme percepite dall'anticipo del TFR.

La collocazione del compenso del legale del ricorrente (che si propone in prededuzione) sarà invece oggetto di decisione in sede di formazione dello stato passivo.

5. Tutto ciò premesso ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore che, per ragioni di opportunità, è considerato anche che si è resa necessaria richiesta di integrazione al fine di approfondire aspetti rilevanti quali l'accertamento dell'effettiva consistenza dell'attivo, si ritiene di nominare in persona diversa rispetto al professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento, anche in considerazione della complessiva situazione economica familiare, senza che il Tribunale sia vincolato dalle indicazioni avanzate al riguardo dai ricorrenti.

La quota di reddito da riservare alla debitrice per il suo mantenimento non deve peraltro essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Nella liquidazione, che, come detto, deve riguardare l'intero patrimonio della debitrice, deve pertanto essere ricompreso anche il veicolo di proprietà della medesima, come individuato nella relazione dell'OCC, e fatta salva l'eventuale rinuncia alla liquidazione ove richiesta e autorizzata dal giudice delegato.

Dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege.

P.Q.M.


Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di STATEVA Daniela (c.f. STTDNL61E71Z104P) nata in BULGARIA il 31/05/1961 e residente in Piobesi D'Alba (CN), Via Mezzamontà 1, elettivamente domiciliata in Torino (TO), Via Ettore Perrone 10, presso lo Studio dell'Avv. Pietro De Filippo (c.f. DFLPTR77M17L219E) del Foro di Torino, come da procura in atti;

a) nomina giudice delegato il dott. Andrea Carena;


- b) nomina liquidatore L'AVV. FABRIZIO TRONTA....., iscritto nell'elenco dei gestori della crisi, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;
- d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- f) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- g) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Asti nella camera di consiglio del 22/5/2024

Il Giudice estensore
Dott. Andrea Carena



Il Presidente
Dott. Paolo Rampini



TRIBUNALE di ASTI
Depositato in Cancelleria
Il Funzionario, il 23 MAG 2024

